

SINTESI PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO IN CASO DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
LEGGE DI STABILITÀ 2015

Roberto Camera¹ - Funzionario della DTL di Modena

Tabella riepilogativa con tutte le informazioni necessarie per usufruire dell'esonero contributivo previsto in caso di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Titolo	Contenuto
Riferimenti	commi dal 118 al 121 , articolo 1, Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015)
Datori di lavoro	Privati , siano essi imprenditori o meno ² (es. Studi professionali).
Tipologia assunzione	Tempo indeterminato
Validità	Assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
Durata	3 anni
Decorrenza	Dalla data di comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l'impiego
Importo massimo	8.060 € annuo
Tipo di contribuzione	Quota a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali
Tipologia di soggetti ai quali si può applicare l'incentivo	<ul style="list-style-type: none"> - Operai - Impiegati - Quadri - Dirigenti - Part-time (agevolazione riproporzionata all'orario di lavoro³) - Socio di cooperativa di produzione e lavoro - Disabile - Lavoratore con diritto di precedenza⁴ - Lavoratore con precedente rapporto intermittente a tempo indeterminato - Lavoratore assunto a tempo determinato da agenzia di somministrazione - Lavoratori in job-sharing - Lavoratore del settore agricolo, ad esclusione degli operai⁵ - Lavoratore con contratto a termine, in caso sua trasformazione a tempo indeterminato
Rapporti di lavoro e tipologia di lavoratori esclusi dall'incentivo	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto a tempo determinato - Contratti autonomi o parasubordinati - Apprendistato - Intermittente (c.d. a chiamata), sia esso con o senza indennità di disponibilità - Lavoro domestico

¹ Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

² per datori di lavoro non imprenditori si intendono coloro i quali non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cc

³ esempio: contratto con orario settimanale al 50%, limite massimo di esonero 4.030 €

⁴ in quanto ha lavorato con un precedente contratto a termine per un periodo superiore a 6 mesi

⁵ per i quali è previsto un esonero contributivo *ad hoc*

	<ul style="list-style-type: none"> - Operai del settore agricolo (previsto un esonero contributivo <i>ad hoc</i>) - Assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni - Lavoratori che nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, erano occupati a tempo indeterminato (sono esclusi intermittenti a tempo indeterminato) - Lavoratori che dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014 erano dipendenti a tempo indeterminato della medesima azienda che sta procedendo all'assunzione⁶ - Lavoratori che hanno avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato⁷ con lo stesso datore di lavoro che assume - Lavoratori che abbiano avuto un rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione nei 6 mesi precedenti
Contributi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> - i premi e i contributi dovuti all'INAIL⁸ - il contributo, ove dovuto, al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c."⁹ - il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all'art.3, co 3, 14 e 19, L n. 92/12¹⁰
Calcolo	<p>L'esonero contributivo va calcolato su base mensile: massimo 671,66 €/mese¹¹.</p> <p>In caso di assunzione o cessazione effettuata durante il mese, la decontribuzione va rimodulata sulle giornate di lavoro: 22,08 €/giorno¹²</p> <p>Nel caso in cui il massimale del mese non venga raggiunto, l'eccedenza potrà essere utilizzata nei mesi successivi, qualora vi sia un aumento della retribuzione con relativo aumento della contribuzione¹³.</p> <p>In definitiva, il datore di lavoro dovrà effettuare una verifica mensile al fine di rimodulare la decontribuzione al fine di raggiungere la soglia annua di 8.060 €.</p>
Cumulabilità	<p>L'esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili¹⁴; b) incentivo per l'assunzione di giovani genitori¹⁵; c) incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi¹⁶, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. d) incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani"¹⁷;

⁶ vale anche se il lavoratore era dipendente presso società controllate o collegate, anche da interposta persona

⁷ ai sensi della Legge di stabilità 2015

⁸ per effetto della esclusione operata dallo stesso comma 118 della legge n. 190/2014

⁹ di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo della legge n. 296/2006

¹⁰ per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 3, co. 25, della legge n. 92/2012

¹¹ pari a 8.060/12 mesi

¹² pari a 8.060/365 giorni

¹³ esempio: lavoratore assunto a marzo; da marzo a giugno (4 mesi) decontribuzione piena di 500 € al mese. Da luglio aumento della retribuzione e dei contributi che passano a 700 €; questi, per quanto superiori al limite massimo previsto (671,66 €/mese) potranno, comunque, essere interamente esentati in quanto si potrà attingere dalla quota di contributi non fruita nei primi mesi (671,66 € - 500€ = 171,66 €)

¹⁴ di cui all'art. 13, della legge n. 68/1999

¹⁵ di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a € 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori. Si ricorda che, a differenza dell'esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità, la fruizione dell'incentivo all'assunzione di giovani genitori ai sensi del citato regolamento è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. "de minimis" e non spetta qualora l'assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012.

¹⁶ di cui all'art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012.

	<p>e) incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli¹⁸, limitatamente agli operai agricoli;</p> <p>f) incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età¹⁹ (pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di 650 €). L'ammontare totale dell'incentivo²⁰ non potrà superare l'importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;</p> <p>g) incentivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità²¹. Cumulabile con l'incentivo di natura economica²², pari al 50% dell'indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima²³. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.</p>
Trattamento previdenziale	Il beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale ²⁴ .
Inps	L'Istituto dovrà emanare una ulteriore circolare che fornirà le istruzioni operative per la compilazione dell'UNIEMENS da parte dei datori di lavoro.

Roberto Camera

¹⁷ di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11.

¹⁸ di cui all'art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

¹⁹ di cui all'art. 1, del decreto legge n. 76/2013.

²⁰ di cui al decreto legge n. 76/2013.

²¹ ex art. 6 della legge n. 223/1991.

²² di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991

²³ fino ad un massimo di 12 mesi ovvero 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l'assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno

²⁴ l'aliquota delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile